Roma 26 settembre 2012

 Prot. n.247

 E mail

A TUTTI I DEPUTATI DEL GRUPPO DEL PARTITO EUROPEO

A TUTTI I DEPUTATI DEL GRUPPO ALLEANZA PROGRESSISTA DI SOCIALISTI E DEMOCRATICI AL PARLAMENTO EUROPEO

A TUTTI I DEPUTATI DEL GRUPPO ALLEANZA DEI DEMOCRATICI E DEI LIBERALI PER L’EUROPA

A TUTTI I DEPUTATI DEL GRUPPO EUROPEO DELLA LIBERTA’ E DEMOCRAZIA

Come è noto le imprese balneari italiane e con esse, l’intero turismo balneare, vivono una situazione di grande incertezza a causa di una nuova disciplina giuridica che ha fatto venir meno con l’art. 1, c. 18, della legge 25, del 26 marzo 2010, anche su impulso comunitario (v. P.I. CE n. 2008\4908 del 2 febbraio 2009 archiviata lo scorso 27 febbraio 2012) il rinnovo automatico dei titoli concessori che ha, sin qui, assicurato la durata e stabilità delle aziende (stabilimenti, balneari, campeggi, alberghi, ristoranti, ecc.) che operano in questo settore, importante e decisivo per l’economia nazionale.

 La Proposta di direttiva COM(2011)0897 del 20 dicembre 2011 in discussione attualmente presso il Parlamento europeo, potrebbe costituire, quindi, l’occasione per una tutela comunitaria che attui il punto 56, della Risoluzione del Parlamento europeo sul turismo del 27 settembre 2011 (2010\2206\INI).

 Per tale motivo preghiamo tutti i Deputati destinatari della presente nota di esaminare e, magari, presentare gli emendamenti alla sopra indicata Proposta di direttiva COM (2011)0897 allegati alla presente e **il cui termine, come è noto, scade il 3 ottobre p.v. .**

 Grati per l’interessamento, restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro e ci è gradita l’occasione per inviare cordiali saluti.

**

 IL PRESIDENTE

 Riccardo Borgo

**PROPOSTA DIRETTIVA UE**

**COM(2011)0897 – C7-0004/2011 – 2011/0437(COD)**

.

La Proposta di direttiva COM(2011)0897, potrebbe costituire lo strumento per escludere dalla pubblica evidenza le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo in essere, sulla base dei principi del Trattato come applicati nei “Considerando”.

A tal proposito, si richiamano, i seguenti Considerando

* *“In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l’aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali. L’eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall’inizio che la pubblicazione* ***non intensificherebbe la concorrenza,*** *in particolare allorché oggettivamente vi è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione*”(Considerando n. 19)*.*
* ***“****È opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico, esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore,* ***sulla base di un diritto esclusivo di cui l’operatore gode ai sensi del vigente diritto nazionale*** *o di un atto amministrativo, e che è stato concesso ai sensi del trattato e della legislazione settoriale dell’Unione in materia di gestione delle infrastrutture di rete collegate alle attività di cui all’allegato III, dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l’aggiudicazione*”(Considerando n. 13).

**Alla luce di quanto sopra, attraverso una possibile modifica emendativa alla Proposta di direttiva COM (2011)0897 del 20.12.2011 che recepisca l’invito del Parlamento europeo contenuto nella Risoluzione del 27.9.2011, articolo n. 56, potrebbero essere meglio precisati i suddetti “Considerando” integrandoli come segue**

* *“In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l’aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali. L’eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall’inizio che la pubblicazione* ***non intensificherebbe la concorrenza,*** *in particolare allorché oggettivamente vi è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione* ***come nel caso dei titolari delle aziende balneari create su beni concessi***”(Considerando n. 19)*.*
* ***“****È opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico, esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore,* ***sulla base di un diritto esclusivo di cui l’operatore gode ai sensi del vigente diritto nazionale*** *o di un atto amministrativo* ***come nel caso delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo****, e che è stato concesso ai sensi del trattato e della legislazione settoriale dell’Unione in materia di gestione delle infrastrutture di rete collegate alle attività di cui all’allegato III, dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l’aggiudicazione*”(Considerando n. 13).

**Conseguentemente mediante l’inserimento all’articolo 26, comma 5, dopo la lettera (c), della seguente ulteriore eccezione al principio della pubblica evidenza**

“(d) *per la concessione di beni pubblici che sono stati destinati alla fornitura di servizi turistici balneari su iniziativa e richiesta di un operatore economico e diventata presupposto per la sua azienda tanto che, il venir meno della concessione, comporterebbe la perdita del suo diritto alla proprietà dell’azienda medesima”.*

 In virtù delle peculiarità che contraddistinguono le concessioni turistico-ricreative, è' altresì utile disporre un diverso calcolo del valore della soglia di applicabilità della direttiva medesima precisando che la stessa debba essere stimata in riferimento all’annualità e non all’intera durata della concessione attraverso l’inserimento al paragrafo 5, dell’articolo 6, del seguente emendamento:

*“Per le concessioni di beni pubblici finalizzate alla fornitura di servizi al pubblico, la misura della soglia viene stimata e computata in riferimento al periodo annuale.”*